

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 327-BIS**

La 10^a Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante «Riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura», approvato in secondo esame preliminare dal Consiglio dei Ministri il 9 novembre 2016 (A.G. n. 327-*bis*), accompagnato, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della legge 7 agosto 2015, n. 124, da una apposita relazione illustrativa;

premesso che:

il parere espresso in data 3 novembre 2016, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della legge 7 agosto 2015, n. 124, conteneva una serie di condizioni ed osservazioni, sul suddetto schema di decreto legislativo, approvato in primo esame preliminare dal Consiglio dei ministri il 25 agosto 2016 (A.G. n. 327);

nella relazione illustrativa al documento in esame, il Governo motiva il mancato accoglimento di diverse proposte formulate nel suddetto parere dalla 10^a Commissione Industria, commercio, turismo del Senato della Repubblica, evidenziando che lo stesso intende proseguire sul riordino delle camere di commercio nei termini che ha indicato con la seconda richiesta di parere sull'A.G. n. 327-*bis*;

ritenuto necessario richiamare il complesso delle questioni segnalate nel parere del 3 novembre 2016 e non recepite nello schema di decreto legislativo in esame, in quanto persistono le ragioni di merito che ne hanno sostenuto l'approvazione ritenute dalla Commissione del tutto coerenti con l'impianto del riordino delle camere di commercio oggetto del decreto in esame, nonché anche alla luce di quanto annotato in sede di «Relazione preliminare di analisi di impatto della regolamentazione» circa il rilievo del «(...) ripristino prima possibile di indici di rigidità di bilancio idonei a dimostrare la sostenibilità complessiva dell'intervento rispetto ai suoi obiettivi non solo di contenimento della spesa», nonché, ancora, alla luce del dettato dell'articolo 10, comma 1, lettera *h*), della legge 7 agosto 2015, n. 124, laddove esplicitamente si dispone l'introduzione di «una disciplina transitoria che assicuri la sostenibilità finanziaria (...) e il mantenimento dei livelli occupazionali (...)»;

richiamato, in particolare, che il taglio lineare del diritto annuale, intervenuto dal 2015 in base al decreto-legge n. 90 del 2014 con l'articolo 28, è stato previsto «nelle more del riordino del sistema delle camere di

commercio, industria, artigianato e agricoltura» e, pertanto, un taglio permanente potrebbe configurarsi in palese contraddizione con la norma citata e con la stessa delega,

esprime parere favorevole con la seguente condizione:

che il Governo riconsideri il complesso delle questioni segnalate nel parere espresso da questa Commissione in data 3 novembre del 2016 e non recepite nello schema di decreto in esame, adottando ogni possibile iniziativa per recepire le condizioni e le osservazioni in esso inserite e assicurando prioritariamente che:

a) vi sia una attenta ponderazione della misura del contributo camerale, il cui eccessivo contenimento rischia di condurre a sacrificare importanti funzioni svolte dalle camere di commercio sul territorio, e in particolare della possibilità di aumentare il diritto annuale fino al 20 per cento al fine di cofinanziare, in collaborazione con le regioni, specifici progetti orientati allo sviluppo del territorio di competenza;

b) vi sia un adeguato meccanismo di compensazione delle misure di contenimento delle spese operate dalle camere di commercio, tale da garantirne la sostenibilità per il sistema con effetti sugli obblighi di versamento dei risparmi previsti dalle leggi sulla *spending review*;

c) pur apprezzando lo sforzo di incrementare le misure a sostegno del personale oggetto di riorganizzazione, si adotti una clausola di salvaguardia che, ove la percentuale destinata alla ricollocazione degli esuberi risulti insufficiente, consenta di facilitare la mobilità fino al completo riassorbimento degli eccedentari presso altre amministrazioni;

d) sia previsto nel piano di razionalizzazione delle camere di commercio una adeguata presenza, nell'ambito delle risorse disponibili, di sedi secondarie e/o distaccate, in particolare nelle sedi oggetto di accorpamento, con l'obiettivo di garantire la prossimità dei servizi erogati sul territorio della circoscrizione allo scopo di non penalizzare oltremodo l'utenza dei servizi e le comunità locali.